

## I CENTRI DI VACANZA PER MINORI

### NOTA INFORMATIVA

I Servizi di vacanza per minori offrono attività di tempo libero a contenuto pedagogico ricreativo nei luoghi di residenza dei minori o in soggiorni climatici.

La struttura dove viene organizzata e svolta l'attività prende il nome di "**Centro di vacanza**".

I Centri di vacanza sono stati individuati tra i Presidi socio assistenziali dalla vigente normativa regionale (D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992).

I servizi di vacanza per minori sono suddivisi in tre tipologie:

- servizi di vacanza con pernottamento
- servizi di vacanza diurni con somministrazione pasti
- servizi di vacanza diurni senza somministrazione pasti

**L'apertura di servizi di vacanza per minori necessita unicamente di preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** ex art. 17 della Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione".

Le segnalazioni certificate di inizio attività vanno presentate al Comune sul cui territorio si intende intraprendere l'attività; il Comune provvederà successivamente a trasmettere le stesse alla Commissione di Vigilanza dell'ASL CN1, la quale provvederà all'esercizio della relativa vigilanza.

**Le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere presentate prima dell'inizio dell'attività.** L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. L'ASL, in caso di accertata carenza dei requisiti, adoterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

*Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici:  
0171-450121 (ASL CN1 Dipartimento di Prevenzione – Attività Vigilanza su strutture socio assistenziali)*

### Requisiti necessari per l'attivazione di un servizio di vacanza

#### Personale

- un coordinatore responsabile, ogni 100 ospiti. Il coordinatore responsabile deve essere in possesso di esperienza di educazione di gruppi di minori almeno triennale, debitamente documentata.
- 1'educatore ogni 10 minori. In presenza di disabili o di minori di età inferiore ai 6 anni tale rapporto deve essere adeguatamente incrementato. Per questa specifica attività si possono considerare educatori, rispettando il criterio della maggiore età, anche gli animatori culturali

e sportivi, gli insegnanti ed i volontari diplomati. Nel caso di convivenze superiori a 100 ospiti il personale educativo deve essere distinto in comunità pedagogicamente autonome.

- personale amministrativo, sanitario ed ausiliario in numero sufficiente a garantire una corretta gestione del servizio.

### **Struttura**

PER I SERVIZI DIURNI:

Se la struttura che ospita un Centro Vacanza ha come ordinaria destinazione d'uso l'attività scolastica o la ricezione di allievi in comunità la normativa non prevede requisiti specifici.

Se la struttura che ospita un Centro Vacanza ha una destinazione d'uso diversa da quella sopra indicata, essa deve avere i requisiti urbanistico sanitari che determinano la dichiarazione di agibilità, essere munita delle necessarie licenze ed autorizzazioni rilasciate dal Comune nonché del certificato di prevenzione incendi, se previsto dalla normativa vigente.

PER I SERVIZI CON PERNOTTAMENTO:

Se la struttura che ospita un Centro Vacanza ha come ordinaria destinazione d'uso la ricettività collettiva, la normativa non prevede requisiti specifici.

Se la struttura che ospita un Centro Vacanza non ha come ordinaria destinazione d'uso la ricettività collettiva, essa può essere utilizzata per periodi non superiori a 60 gg. previo nulla osta del Comune su cui insiste la struttura (art. 5 della L.R. 15 aprile 1985 n. 31).

### **Somministrazione pasti**

Il Centro di Vacanza con somministrazione pasti deve presentare al S.I.A.N. dell'ASL CN1 Segnalazione Certificata per Inizio Attività di somministrazione pasti, salvo che la struttura utilizzata sia già autorizzata alla somministrazione.

#### **Normativa di riferimento:**

**Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 aprile 1998, n. 5/ASS** ad oggetto “”Circolare esplicativa sull'organizzazione dei Servizi di vacanza per minori. Norme per la gestione, l'autorizzazione, la vigilanza e le rilevazioni statistiche”.

**Legge regionale 4 del 14 marzo 2003** recante “Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)”

**Nota Regione Piemonte prot. n. 2031/30.3 del 15 marzo 2005** ad oggetto “Servizi vacanza per minori ex circolare n. 5/ASS del 28 aprile 1998. Indicazioni per le procedure di autorizzazione e di invio dati riepilogativi.”

**Nota Regione Piemonte prot. n. 9947/DB1903 del 6 dicembre 2011** ad oggetto “Servizi vacanza per minori. Procedimento di autorizzazione”.

**art. 17 Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015** recante “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”